



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di Impresa

R.G. n. 2608/17

Il Giudice, sciogliendo la riserva;  
i ricorrenti **A** e **B**, soci della **C** srl in liquidazione,  
lamentano che il liquidatore **D**, nominato dall'assemblea dei soci del 6  
giugno 2014, non ha adempiuto agli obblighi primari assunti con la nomina a  
liquidatore; in particolare, deducono che non è mai stata approvata la situazione dei  
conti alla data dello scioglimento della società, non è stato approvato il rendiconto di  
gestione alla data di avvio della liquidazione, non sono stati approvati il bilancio di  
esercizio del 2013, il primo bilancio di liquidazione relativo al 2014 e i bilanci  
successivi; inoltre, a seguito del sollecito scritto, inviato dai ricorrenti al liquidatore, a  
mezzo del quale gli veniva intimato di procedere agli adempimenti fiscali relativi agli  
anni 2013 e 2014 e alla consegna di tutta la documentazione sociale e contabile, forniva  
generico riscontro, rimanendo poi inerte e pregiudicando il diritto di ispezione dei soci;  
infine, gli odierni ricorrenti proponevano azione di responsabilità nei confronti del socio  
di maggioranza **E** già amministratore della società e quest'ultima,  
rappresentata dal suo liquidatore, che neppure si premurava di convocare l'assemblea  
dei soci, non si costituiva in giudizio; così tratteggiato il fumus boni iuris, paventano, in  
relazione al requisito del periculum, la cancellazione dal registro delle imprese per  
omesso deposito dei bilanci per tre esercizi consecutivi, con rischio di definitiva  
compromissione dell'attività liquidatoria di recupero e conservazione del patrimonio  
sociale e con rischio di comminatoria di sanzioni amministrative; concludono per la  
revoca giudiziale del liquidatore, ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2487 u.c. c.c.;

costitutosi in giudizio, il liquidatore non nega gli addebiti contestatigli, ma impronta la  
sua difesa alla dimostrazione del difetto di colpa e della mancanza del danno; in  
particolare, evidenzia che l'impossibilità di concludere l'attività di liquidazione deriva  
dalla sussistenza di dissidi insanabili tra i soci e che già dal verbale di liquidazione



erano stati allegati dagli odierni ricorrenti prospetti di bilancio non condivisi dall'altro socio, sicché egli aveva omesso motivatamente l'invio delle convocazioni dell'assemblea nella consapevolezza che non sarebbe mai stato approvato il bilancio e non aveva predisposto né il primo bilancio di liquidazione, né quelli successivi in difetto della approvazione del bilancio 2013 e del rendiconto e della situazione dei conti all'atto di scioglimento della società; rimarca che alcun danno è derivato dalla società dall'omesso deposito dei bilanci, mentre il provvedimento di revoca del liquidatore è subordinato all'accertamento di gravi irregolarità gestorie che abbiano causato un danno al patrimonio della società, non essendo sufficiente la mera inosservanza dei doveri; si rendeva disponibile alla consegna della documentazione sociale richiesta e al compimento del proprio incarico;

si è costituita in giudizio anche la società, in persona di un curatore speciale, che ritiene fondata la richiesta di revoca del liquidatore, mentre in ordine alla richiesta di ispezione rileva che bisogna previamente valutare se vi era stata un'effettiva richiesta del socio e un rifiuto del liquidatore;

rilevato, in primo luogo, che la domanda è ammissibile; i ricorrenti agiscono, infatti, ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2487 c.c. e prospettano la sussistenza di una giusta causa di revoca del liquidatore; il giudizio di cui all'art. 2487 c.c. tendente all'accertamento della permanenza del rapporto fiduciario e all'accertamento della sopravvenienza della giusta causa, ha natura contenziosa e conseguentemente è anche ammissibile il ricorso alla tutela cautelare, che ha carattere anticipatorio rispetto alla statuizione che potrebbe essere pronunciata nel giudizio di merito;

rilevato che, dopo il deposito del ricorso, il liquidatore ha provveduto alla consegna ai ricorrenti di tutta la documentazione richiesta (cfr. docc. 38 e 39 contenenti il dettagliato elenco della documentazione consegnata), sicché rispetto alla domanda di consegna della documentazione è pacificamente cessata la materia del contendere; con riferimento, invece, alla domanda di revoca del liquidatore sulla quale, infine, parte ricorrente ha insistito a verbale dell'ultima udienza, si osserva quanto segue;

rilevato che sussiste il *fumus boni iuris*; la revoca può, infatti, essere disposta dal Tribunale, su istanza dei singoli soci, se ricorre il presupposto oggettivo della giusta causa; è incontestato che il liquidatore è rimasto per anni inerte, senza dare corso a tutte le operazioni liquidatorie. Non ha presentato i bilanci annuali e neppure il primo



bilancio di liquidazione, omissione che assume un carattere di particolare gravità; inoltre, non ha consentito, se non dopo l'instaurazione del presente procedimento, ai soci di esercitare il loro diritto di accesso ai documenti sociali, a fronte della chiara e precisa istanza avanzata con la missiva del 15.09.2015, alla quale il liquidatore ha risposto con propria pec del 29.09.2015 di contenuto interlocutorio senza dar corso alla richiesta; sussiste, pertanto, il fumus della grave violazione dei doveri incombenti sul liquidatore; rilevato, in ordine al periculum in mora, che, contrariamente agli assunti del D l'inosservanza degli obblighi sopra enunciati ha ingenerato un danno a carico della società, impedendo il corretto e proficuo compimento della procedura di liquidazione e assoggettando la società al concreto rischio, a seguito del mancato deposito del bilancio per tre esercizi, di cancellazione di ufficio dal registro delle imprese ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c., si da impedire con effetto irreversibile la prosecuzione della liquidazione; un'ultima notazione si impone; ai sensi dell'art. 2487 bis c.c., dopo l'iscrizione della delibera di nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato; se gli amministratori omettono, come nella specie, di consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali, il liquidatore ha il potere-dovere, per non incorrere a sua volta in responsabilità, di ricorrere tempestivamente agli strumenti anche cautelari disponibili per ottenere la suddetta documentazione e non può, come testualmente affermato a pag. 4 della propria comparsa di costituzione, giustificare l'omessa redazione dei bilanci di esercizio con l'attesa che le questioni pendenti venissero risolte; né tantomeno il ricorso ad una valutazione prognostica di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea può giustificare l'omessa predisposizione;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P . Q . M .

- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al diritto di accesso dei ricorrenti alla documentazione contabile, fiscale e sociale della società;
- revoca il liquidatore . D



- condanna il resistente **D**, al pagamento, in favore dei ricorrenti e della società **C** srl in liquidazione, delle spese di lite che liquida, in favore dei ricorrenti, in € 545,00 per anticipazioni, € 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore della società in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Venezia, li 1°.10.2017

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

